

# La rottamazione slitta a dicembre Stop alle cartelle

Per agevolare i cittadini colpiti dalla crisi Covid  
l'Agenzia delle entrate rimodula alcune scadenze

ROMA

**Il fisco** tira il freno a mano e si allinea a quanto previsto dal decreto Rilancio che, con l'obiettivo di lasciare più liquidità nelle tasche degli italiani, rinvia una serie di scadenze: innanzitutto le rate della rottamazione (c'è tempo fino a dicembre), i pagamenti da cartelle (fino ad agosto) e ferma i pignoramenti già in atto su stipendi e pensioni. Una boccata d'ossigeno per molte famiglie ed imprese ancora alle prese con la pandemia.

**Tra le novità** annunciate dall'Agenzia delle entrate, i versamenti di cartelle al 31 agosto. Si differisce in pratica a quella data (prima era il 31 maggio) il termine della sospensione della notifica di nuove cartelle e dell'invio di altri atti della riscossione, compresa la possibilità per l'Agenzia di avviare azioni cautelari ed esecutive, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti. Più tempo anche per i pagamenti derivanti dalle cartelle, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di accertamento esecutivi affidati all'Agente della riscossione, in scadenza dall'8 marzo, che resteranno sospesi - anche in questo caso - fino al 31 agosto 2020 (prima era il 31 maggio). I versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 settembre 2020.

Poi: stop a pignoramenti già avviati su stipendi e pensioni. Tra le novità c'è infatti anche la sospensione dal 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del decreto Rilancio) fino al 31 agosto 2020 degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi aventi ad oggetto stipendi e pensioni e altre indennità, effettuati dall'Agente della riscossione prima dell'entrata in vigore del provvedimento.

**La rottamazione** si può pagare entro il 10 dicembre. Il Decreto dispone una maggiore flessibilità per i versamenti delle rate previste per l'anno 2020 della rottamazione-ter (scadenza febbraio, maggio, luglio e novembre) e del 'saldo e stralcio' (marzo e luglio) che, se non eseguiti alle relative scadenze, potranno essere effettuati entro il termine ultimo del 10 dicembre 2020. Non è prevista la tolleranza di cinque giorni.

Infine, nel periodo di sospensione dall'8 marzo al 31 agosto 2020, le Pubbliche amministrazioni possono procedere al pagamento di quanto dovuto ai propri creditori, senza prima verificare la presenza di eventuali debiti scaduti di importi superiori a 5 mila euro, intestati al beneficiario del pagamento, eventuale che secondo la norma ordinaria determina il blocco dell'accredito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

